

FLC CGIL

Bozze decreto scuola su formazione e carriera: misura e valutazioni

Su formazione e carriera dei docenti metodo e contenuti irricevibili. La FLC CGIL organizzerà la mobilitazione della categoria perché salario, orario e carriera si discutano nel Contratto. Subito l'atto di indirizzo per aprire le trattative in sede ARAN.

22/04/2022

In queste ore continuano a circolare **testi ufficiosi** del decreto legge riguardante reclutamento e formazione e carriera dei docenti, per cui **ci limitiamo a commentare ciò che leggiamo sugli organi di stampa**. Non possiamo fare a meno di notare che, dalle slide della settimana scorsa, si è passati all'ufficialità della presenza di un decreto legge in consiglio dei ministri.

Un fatto appare evidente: **non esiste da parte di questo Governo la volontà del confronto con le forze sociali**, ma si continua a procedere con imposizioni di legge su materie che riguardano il contratto di lavoro. Dopo che le lavoratrici e i lavoratori della scuola, con quasi **un milione di voti**, hanno legittimato l'azione delle organizzazioni sindacali, **un governo tecnico nato sulle emergenze** che caratterizzano la storia del nostro Paese in questa fase, alla vigilia del rinnovo del Parlamento, **decide di non confrontarsi con le forze sociali su temi fondamentali** come reclutamento, formazione e carriera dei docenti. Ma veniamo al provvedimento in merito alla formazione e la carriera dei docenti (per la questione specifica del reclutamento rinviamo alla nota riportata sotto).

Il contenuto del decreto

Rispetto alle slide presentate [nell'incontro precedente](#) il meccanismo appare un po' cambiato. Ora si prevede anche un'appendice contrattuale ma del tutto marginale. Non si parla più di accelerazione di carriera ma di un incentivo economico la cui misura è da definire in contratto. Per questa operazione non si stanziavano nuovi fondi ma **si utilizzano quelli della card**.

Ecco in sintesi le misure che il Decreto legge prevede:

1. formazione obbligatoria in orario di servizio per tutti sulle competenze digitali (le risorse, in attesa di utilizzare integralmente a regime quelle della card docenti, in prima battuta, sono poco più di 80 mln di euro!)
2. un secondo sistema formativo aggiuntivo al primo che consiste in:
 - o un corso formativo che dura tre anni
 - o ore aggiuntive settimanali pagate dal MOF
 - o percorsi definiti dalla Scuola di Alta formazione in contenuti e struttura
 - o accesso volontario per tutti ma obbligatorio per i neo-immessi in ruolo (sic!)
 - o verifiche annuali e al termine del corso secondo indicatori di performance decisi dalla Scuola di Alta Formazione
 - o verifica effettuata dal Comitato di valutazione di scuola integrato da un DS di altra scuola
 - o superamento del corso che dà diritto ad incentivo da decidere in sede contrattuale (in sede contrattuale si decidono anche le ore di attività aggiuntiva)
 - o incentivo selettivo e non universale (in prima battuta e fino al contratto va solo al 50% degli interessati) (ancora incerta la somma destinata a tale scopo).
3. la Scuola di Alta formazione definisce anche percorsi di formazione per figure professionali di docenti a supporto dell'autonomia scolastica (ogni scuola si sceglie le figure necessarie)

Per concludere:

1. Un meccanismo non universale e che utilizza risorse già della scuola, quelle della card docente e quelle del MOF. Come a dire: **togliamo risorse già destinate a tutta la platea docenti per darli ad una platea ristretta;**
2. Un organismo (la Scuola di Alta formazione) di vertice che tutto predispone, di tutto dispone e tutto controlla.

Le nostre valutazioni

Come ribadito nel [comunicato stampa unitario di ieri](#) la FLC CGIL ritiene che **su queste basi non vi sia spazio alcuno di confronto**. Il Governo e il Ministro devono ritirare questo decreto per aprire finalmente il confronto sul contratto, individuando le risorse necessarie perchè quella sede si affrontino i contenuti riguardanti il rapporto di lavoro.

In caso contrario essi si assumeranno la grave responsabilità di gettare le scuole nel caos, di turbare la conclusione dell'anno scolastico già fortemente provato dalle difficili condizioni vissute con la pandemia, di aprire uno scontro con la docenza italiana che ben altro si attendeva dal Governo: contratto, atto di indirizzo, aumenti salariali, investimenti.

Il comparto Istruzione e Ricerca è **l'unico comparto colpito in maniera incomprensibile da un grave ritardo nell'emanazione dell'atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2019/2021** che di fatto impedisce l'apertura delle trattative in sede Aran nonostante il triennio di riferimento sia già scaduto.

In questa situazione, in caso di persistenza della suddetta proposta, la FLC CGIL non può che passare la parola ai lavoratori che dopo il voto per il rinnovo delle RSU dovranno mettere in campo le necessarie azioni di lotta.

Riforma formazione iniziale e reclutamento: cosa prevede il decreto del Governo e le nostre richieste di modifica

Si delinea un percorso a ostacoli con troppe prove: per noi l'abilitazione deve dare accesso al ruolo con meccanismi semplici.

22/04/2022

In base a testi e notizie ufficiose che girano sui contenuti del decreto proviamo a fare una sintesi dei contenuti che riguarderebbero il nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento.

Obiettivo della riforma: elevare la professionalità dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra università/istituzioni AFAM e scuole.

Percorsi abilitanti con prova conclusiva scritta e orale

Struttura percorsi: sono istituiti percorsi universitari/accademici **abilitanti** di formazione iniziale e prova finale che prevedono 60 CFU/CFA. Il percorso comprende un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi.

Chi eroga i percorsi formativi: centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti costituiti appositamente.

Quando si può accedere: anche durante i percorsi di laurea triennale o magistrale. I crediti formativi sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. Ovviamente si può accedere anche dopo la laurea.

Prova finale percorso abilitante: comprende la prova scritta e la lezione simulata

Abilitazione per docenti specializzati nel sostegno o abilitati su altro grado/classe di concorso: chi è già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA nel percorso di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

Accesso al ruolo mediante concorso

Concorso nazionale: indetto su base regionale successivo al conseguimento dell'abilitazione bandito con cadenza annuale.

Requisiti di accesso docenti: laurea magistrale, oppure diploma di II livello AFAM e abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

Requisiti di accesso ITP: laurea o diploma AFAM di I livello e abilitazione.

Requisiti per i posti di sostegno: specializzazione nel sostegno didattico.

Docenti con 3 anni di servizio: coloro che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti possono accedere al concorso anche senza abilitazione.

Periodo di prova e test finale

Superato il concorso il docente sostiene un periodo di prova di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Per i docenti abilitati/specializzati nel sostegno: il superamento del periodo annuale di prova in servizio è condizione per l'effettiva immissione in ruolo. Occorre avere effettivamente prestato almeno 180 giorni di servizio, dei quali almeno 120 di attività didattiche. E' previsto

un test finale e la valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell'istruttoria del tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa c'è un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

I docenti non abilitati con 3 anni di servizio: sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e acquisiscono 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale, che prevede una lezione simulata, i docenti conseguono l'abilitazione. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo di prova, sempre con test finale e valutazione da parte del dirigente scolastico, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

Cancellazione da altre graduatorie, assegnazione provvisoria, art. 36 CCNL: superata la valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria ed è tenuto a rimanere nella scuola per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di appartenenza e può accettare una supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso.

Fase transitoria: Sino al 31 dicembre 2024, sono ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con il requisito di 30 CFU sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

Tre forti criticità

1. I docenti precari: per i quali non è previsto alcun accesso all'abilitazione, né mediante esonero totale o parziale dalle prove, né mediante una quota percentuale di posti dedicata a chi abbia maturato 3 anni di servizio nella scuola. Per i precari inoltre, nell'accesso al ruolo, rimane solo la quota del 30% riservata nei concorsi ordinari, prevista dal decreto "sostegni-bis" (DL 73/2021).
2. Il sistema nel suo complesso: si configura come un percorso a ostacoli, con prove di accesso in ingresso e uscita dei percorsi abilitanti, concorso, e test finale dell'anno di prova. Alla fine le prove selettive si ripetono 4 volte, un sistema che moltiplica e complica oltremodo le prove selettive.
3. Un mercato dei titoli: l'accesso ai percorsi abilitanti anche in concomitanza con la laurea triennale o magistrale spingerà gli studenti a iscriversi a università telematiche o consorzi per conseguire i 60 CFU in maniera facile e veloce. Un vero mercato dei titoli, anche peggiore di quanto non sia avvenuto con i 24 CFU.

Le nostre proposte

A differenza dell'impegno assunto con il **Patto per la scuola al centro del Paese** il Ministro Bianchi non ha aperto alcun tavolo di confronto con i sindacati in materia di reclutamento. Nell'unico incontro avuto il Ministro ha illustrato la riforma con 3 slide e non c'è stato alcun confronto nel merito. Noi riteniamo comunque che data la rilevanza del tema sia indispensabile apportare delle modifiche al decreto:

Precari con 3 anni di servizio: occorre prevedere quote di accesso ai percorsi abilitanti riservate ai precari, ad esempio il 1 anno l'80% dei posti, poi il 60% e così via, in misura decrescente nel tempo e stabile comunque un 30% a regime. Questo per garantire l'accesso

all'abilitazione. Una volta abilitati, per chi possiede 3 anni di servizio occorre prevedere una procedura di accesso al ruolo semplificata, ad esempio con una prova didattica.

Docenti già abilitati in altro grado/classe di concorso/specializzati nel sostegno: bene che si preveda un percorso abilitante semplificato da 30 CFU, ma occorrerebbe chiarire anche che l'accesso a questo percorso abbia meccanismi semplificati, oppure, come nel caso dei precari, una quota di posti dedicati.

Accesso ai percorsi abilitanti: deve avvenire dopo il conseguimento della laurea magistrale o diploma accademico di II livello per i docenti e della triennale o diploma accademico di I livello per gli ITP. I 60 CFU che costituiscono il percorso formativo non devono essere erogati con modalità telematiche, inoltre i costi della formazione devono essere a carico dello stato e non dei neolaureati o dei precari.

Semplificare l'accesso al ruolo: prove di accesso ai percorsi abilitanti, formazione per 60 CFU, prove in uscita, scritte e orali, prove concorsuali e test di conferma nell'anno di prova: siamo di fronte a un percorso a ostacoli poco funzionale al reclutamento. Una volta istituiti percorsi di formazione validi basta un concorso con prova didattica di simulazione di una lezione e poi l'assunzione a tempo indeterminato.